

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-149 del 12/01/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FITIN S.R.L. con sede legale in Comune di Bologna, Viale P. Togliatti n. 9. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad autolavaggio sito in Comune di Forlì, Viale Bologna n. 58.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-162 del 12/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dodici GENNAIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FITIN S.R.L. con sede legale in Comune di Bologna, Viale P. Togliatti n. 9. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad autolavaggio sito in Comune di Forlì, Viale Bologna n. 58.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpa Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 10/08/2023, acquisita al Prot. Com.le 104376 e da Arpa al PG/2023/144285 del 24/08/2023, da FITIN S.R.L. con sede legale in Comune di Bologna, V.le Palmiro Togliatti n. 9, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad autolavaggio sito in Comune di Forlì, Viale Bologna n. 58, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Considerato che nel medesimo sito era presente un autolavaggio, ora smantellato, in possesso di AUA adottata con determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2689 del 02/12/2013, rilasciata dal SUAP in data 10/12/2013, per il quale era stata comunicata cessazione dell'attività a far data dal 31/12/2017;

Atteso che la presente istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è ricompresa nell'ambito del Procedimento Unico per Permesso di Costruire di Impianto di autolavaggio in Viale Bologna n. 58, attivato presso il SUAP del Comune di Forlì in data 10/08/2023;

Viste le integrazioni prodotte dalla ditta, acquisite da Arpae al PG/2023/179789 del 23/10/2023;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Autorizzazione Prot. Com.le 4171 del 11/01/2024, acquisita al PG/2024/5162, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì;
- Nulla osta acustico: Nulla osta acustico condizionato Prot. Com.le 165739 del 28/12/2023 a firma della Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì, acquisito al PG/2023/220504;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **FITIN S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** in favore di **FITIN S.R.L.** (C.F./P.IVA 02545500379) con sede legale in Comune di Bologna, V.le Palmiro Togliatti n. 9, per l'insediamento adibito ad autolavaggio sito in Comune di Forlì, Viale Bologna n. 58.
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
 - **Nulla osta acustico condizionato.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
3. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla

data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio al richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì, per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59/2013, acquisita dal Comune di Forlì al prot.gen. con n. 104376 del 10.8.2023, presentata da FITIN SRL con sede legale in V.le P. Togliatti n. 9 a Bologna (BO), tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento denominato "Brillauto" da adibire all'attività di autolavaggio, sito in V.le Bologna n. 58 foglio 203 particella 109;

Visto il parere HERA acquisito dal Comune di Forlì al prot. gen. con n. 4007 del 11.1.2024, nelle cui premesse è specificato quanto segue:

Considerato che l'intervento consiste nella costruzione di un nuovo impianto di autolavaggio self-service;

Precisato che non è ammessa l'immissione di acqua di rete nella vasca VRC1 in quanto costituirebbe diluizione delle acque reflue industriali, non ammessa dalla normativa vigente;

Rilevato che la rete fognaria nera pubblica rappresentata in planimetria lungo la pista ciclabile, è in realtà posizionata in sede stradale, nella corsia opposta rispetto al posizionamento dell'impianto;

Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;

Visto il D.Lgs. 152/06 parte III e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006;

Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;

Vista la documentazione allegata alla domanda raccolta al summenzionato fascicolo;

Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;

PRESCRIZIONI

Lo scarico in rete fognaria ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	FITIN S.R.L.
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Viale Bologna n. 58
- Destinazione dell'insediamento:	Autolavaggio
- Potenzialità dell'insediamento:	6000 mc/anno - 16 mc/giorno
- Classificazione dello scarico	acque reflue industriali
- Recettore dello scarico:	FOGNATURA NERA "tipo A"
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Dissabbiatore/disoleatore/impianto a bioossidazione.

Impianto finale di trattamento:	IMPIANTO DEP. FORLI', VIA CORRECCHIO - FORLI
---------------------------------	---

1. Nella rete fognaria nera posta nella sede stradale di Viale Bologna sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio automezzi costituito da n. 6 piste self-service (5 coperte e una scoperta da 30 mq), una pista scoperta per lavaggio motocicli da 12 mq e n. 2 portali a spazzoloni coperti.** Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

2. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

3. Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri:

- pH,
- COD,
- BOD5,
- SST,
- Azoto ammoniacale
- Fosforo totale
- Tensioattivi totali
- Idrocarburi totali

4. Non è ammessa l'immissione di acqua di rete nella vasca di accumulo VRC1 in quanto costituirebbe diluizione delle acque reflue industriali, non ammessa dalla normativa vigente;

5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

dissabbiatore, disoleatore, impianto a Bio ossidazione e filtrazione su carboni attivi (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;

6. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

7. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;

8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

9. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura;

10. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA

la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;

11. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013;

12. La ditta deve stipulare con HERA SPA un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento;

13. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;

14. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare a HERA, ARPAE e Comune di Forlì, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni;

15. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. La Ditta qualora non ne fosse già in possesso, dovrà dotarsi di registro di carico e scarico rifiuti vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;

16. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;

17. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

18. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;

19. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;

20. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006, pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi;

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi

del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la valutazione previsionale di impatto acustico di marzo 2023 e revisionata a settembre 2023 a firma del Tecnico competente in acustica da cui si evince che:

- trattasi di un autolavaggio da costruire che, ai sensi del vigente Regolamento comunale sulle attività rumorose, potrà svolgere l'attività, nel rispetto dei limiti di legge, esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 22,00 e nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 22,00;
- l'autolavaggio sarà dotato delle seguenti sorgenti sonore fisse (macchinari rumorosi):
 - n. 2 lavaggi a portale (a spazzole);
 - n. 6 linee a lance auto + n. 1 lancia moto
 - n. 7 aspiratori
 - n. 2 lavatappeti nell'isola centrale
 - n. 1 lava interni
 - n. 7 colonnine, una per ogni aspiratore
 - n. 2 compressori uguali fra loro
- Vi saranno poi, come sorgenti sonore mobili, i movimenti a circa 10 km/h dei veicoli nel piazzale, nel numero massimo di 18 veicoli, considerando n. 2 portali + n. 7 lance + n. 7 aspirapolvere tutti occupati (come da pagg. 38 e 39 della documentazione presentata).

Considerato che trattasi di intervento in zona che ricade in classe acustica IV con recettori che si trovano in classe acustica IV "Area ad intensa attività umana" e III "Aree di tipo misto";

Vista l'istruttoria tecnica di Arpae- Sezione Territoriale di Forlì a cui ha fatto seguito il parere favorevole condizionato prot. 162248 del 19/12/23;

Considerato che è necessario valutare l'efficacia delle opere di contenimento proposte dal TCA al fine di garantire il rispetto dei limiti di Legge;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1. preliminarmente all'inizio dell'attività dovranno essere realizzate le opere di contenimento acustico indicate dal TCA con le caratteristiche tecniche/strutturali descritte nella valutazione previsionale di impatto acustico presentata (come da pagg. 90, 91, 92 e seguenti);

2. entro 6 mesi dall'inizio dell'attività di autolavaggio dovrà essere trasmesso all'Autorità Comunale un Collaudo acustico post-operam supportato dai seguenti rilievi fonometrici, eseguiti ai sensi del D.M. 16/03/1988 e svolti con idonei Tempi di misura nelle condizioni acustiche più gravose per i ricettori:

- per la verifica del rispetto dei valori limite assoluti diurni in un giorno feriale rappresentativo (dalle ore 6 alle ore 22), al confine dell'autolavaggio, in due punti di misura ad altezza 4 metri dal p.c., in corrispondenza al ricettore R3 e al ricettore R10. Con i dati acquisiti dovrà poi essere effettuata la valutazione previsionale di rispetto dei valori limite assoluti diurni in corrispondenza a tutti i ricettori residenziali identificati;
- per la verifica del rispetto del valore limite differenziale diurno in un giorno festivo rappresentativo, svolti in due punti di misura ad altezza 4 metri dal p.c., presso o in prossimità al ricettore R3 e al ricettore R10. I rilievi del Rumore Ambientale dovranno essere effettuati nella condizione di massima rumorosità dell'attività di autolavaggio (ogni sorgente/attività rumorosa

della ditta richiedente attiva) e il Rumore Residuo nella condizione di totale assenza di rumorosità imputabile all'attività di autolavaggio in oggetto.

Questa verifica dovrà contenere i rilievi fonometrici di congrua durata, la descrizione particolareggiata dei fenomeni sonori rilevati per ogni singola misura effettuata, l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali presenti. Con i dati acquisiti dovrà poi essere effettuata la valutazione previsionale di rispetto del valore limite differenziale diurno presso tutti i ricettori residenziali identificati.

3. entro il medesimo termine dovrà essere presentato, se necessario acusticamente, il progetto di ulteriori opere di mitigazione acustica idonee ad assicurare il rispetto dei limiti acustici di legge, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentito solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;

4. l'autolavaggio può svolgere l'attività, nel rispetto dei limiti di legge, esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 22,00 e nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 22,00;

5. devono essere mantenuti in opera e opportunamente manutentati gli interventi mitigativi sulle sorgenti sonore, così come illustrati-relazionati dal TCA nella documentazione presentata.

Si avverte che:

- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaes dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

- ogni modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, che comporti un incremento della rumorosità, dovuto all'attività lavorativa o agli impianti/macchinari utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, ovvero la necessità di aggiornare il Nulla-Osta acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.